



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 16 maggio 2016

Alle Imprese Assicurative
Alle Casse di Previdenza
Ai Fondi Pensione
Ad altri Enti e Associazioni
Loro Sedi

Prot. n. 045/2016

Oggetto: Titolo di Attuario

E' giunta a codesto Consiglio Nazionale degli Attuari segnalazione di abuso o utilizzo improprio del titolo di Attuario.

L'utilizzo su Curriculum Vitae, social network quali LinkedIn, o in generale nell'attività lavorativa, avviene spesso da parte di persone che non hanno svolto l'Esame di Stato, ovvero hanno svolto l'Esame di Stato, ma non sono iscritte all'Albo degli Attuari.

Si rende, pertanto, opportuno richiamare la seguente normativa:

- il DPR 5 giugno 2001, n. 328, regolamento di delegificazione ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, recante *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"* per talune professioni tra le quali quella di attuario dispone all'art. 25 (*Sezioni e titoli professionali*) che *"Nell'albo degli attuari sono*

istituite la sezione A e la sezione B. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior".

L'iscrizione all'Albo è subordinata al superamento dell'Esame di Stato per la cui ammissione è richiesto il possesso di specifiche lauree magistrali (Sezione A) ovvero lauree triennali (Sezione B);

- l'art. 3 comma 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* stabilisce che le università rilasciano i seguenti titoli: Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca. Secondo l'Art. 13 comma 7 del richiamato DM, a coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca competono rispettivamente il titolo di Dottore, Dottore Magistrale e Dottore di Ricerca.

Ai sensi del citato D.P.R. *"l'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:*

- a) classe 19/S - Finanza;*
- b) classe 90/S - Statistica demografica e sociale;*
- c) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;*
- d) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale"*

"L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche".

- L'iscritto all'Albo è tenuto a rispettare un **Codice Deontologico** approvato dal Consiglio Nazionale degli Attuari e trasmesso al Ministero di Grazie e Giustizia.

Le norme deontologiche sono regole di condotta che assicurano il corretto esercizio della professione. Gli Attuari che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque abbiano condotte non conformi al Codice Deontologico, sono sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

- l'Art. 7 comma 1 DPR 7 agosto 2012 n. 137 stabilisce che *"Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare".*

A tal fine gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di **Formazione Attuariale Continua (FAC)** con le modalità e i termini disciplinati dal Regolamento del Consiglio Nazionale degli Attuari del 13/02/2009 e da tutte le successive Circolari emanate dall'Ordine degli Attuari e inserite nella specifica sezione del sito dell'Ordine degli Attuari dedicata alla FAC. La violazione dell'obbligo di cui sopra costituisce illecito disciplinare. La FAC è finalizzata a:

- mantenere aggiornate le conoscenze e le capacità degli attuari durante tutto l'arco della vita lavorativa;
 - a realizzare le condizioni per l'esercizio delle attività in modo competente ed efficiente;
 - a garantire le qualità delle prestazioni fornite a tutela dell'interesse pubblico.
- Dalla normativa riportata si evince pertanto che le università non rilasciano il titolo di "attuario". Il titolo di Attuario spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio, ovvero con lo scopo di esercitare la professione di Attuario e per la quale occorre l'iscrizione all'Albo. Il titolo spetta quindi unicamente a coloro che risultano iscritti all'Albo. Va pertanto sempre segnalata la non appartenenza all'Albo in quanto, nella fattispecie, non è certificato il costante aggiornamento, l'efficienza delle competenze e la qualità delle attività svolte, garantite dalla partecipazione ai programmi FAC oltreché l'etica professionale garantita dal rispetto del Codice Deontologico.

Appare opportuno segnalare che l'unico titolo di cui si possono fregiare coloro che non hanno superato l'Esame di Stato, ovvero hanno superato l'Esame di Stato ma non sono iscritti all'Albo degli Attuari è quello riportato nel Diploma di Laurea. (Es. Dottore in Scienze Statistiche ed Attuariali) in analogia a quanto accade per altre lauree di più ampia diffusione. (Es. Dottore in Giurisprudenza).

Si ricorda che l'art. 348 c.p. stabilisce *"Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro"*.

6. Si richiama pertanto l'attenzione di chi si avvale di un Attuario in forma di libera prestazione o di impiego pubblico e privato ad accertarne sempre l'iscrizione all'Albo (consultabile liberamente sul sito dell'Ordine degli Attuari) e/o a richiederne certificazione o autocertificazione. Si invita anche gli stessi Attuari, a cui la presente sarà inviata per opportuna conoscenza, a dare comunicazione di ogni abuso del titolo di Attuario e a richiamare l'uso improprio in tutti i casi non ammessi dalla legge e dalla presente Circolare.

Con i più cordiali saluti

Il Presidente
Giampaolo Genca
